

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Idraulico mestiere senza crisi
Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Sentenza 15 gennaio 2018 n. 769

Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione promossa da un uomo, professione idraulico, obbligato - a seguito della pronuncia di separazione - a versare un assegno di mantenimento in favore dei figli e della moglie.

La Suprema Corte ha ribadito la non credibilità delle deduzioni sullo stato di disoccupazione e le dichiarazioni dei redditi presentate dal coniuge obbligato, avendo egli una professionalità sempre richiesta, quella dell'idraulico, in un settore che non conosce crisi. Da qui la conclusione dello svolgimento di attività in nero o della disposizione di accantonamenti, trattandosi di soggetto in salute, giovane, con capacità lavorativa specifica tale da reperire altro lavoro.